

## INDENNITÀ DI RISCHIO: COSE UTILI DA SAPERE

L'**indennità di rischio** in UBI Banca è stata fissata dall'accordo sul Piano industriale sottoscritto lo scorso 11 dicembre 2016, nella misura stabilita dal CCNL per i capoluoghi di provincia e i centri aventi "intenso movimento bancario" (non viene quindi applicata la riduzione prevista dallo stesso CCNL per i centri minori) secondo gli importi mensili indicati nella tabella seguente in base alla durata della adibizione:

Adibizione alla cassa fino a <b>5 ore</b>	€ 126,62
Adibizione alla cassa <b>superiore a 5 ore che non superi le 6 ore</b>	€ 126,62 + maggiorazione del 20% (€ 25,32) erogata in proporzione alla durata eccedente le 5 ore  <b>Esempi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 5 ore e 30 minuti maggiorazione di € 12,66 (totale € 139,28)</li> <li>• per 6 ore maggiorazione di € 25,32 (totale € 151,944)</li> </ul>
Adibizione alla cassa <b>superiore a 6 ore</b>	€ 151,944 + maggiorazione del 14% (€ 21,272) = totale € 173,22

L'indennità riconosciuta in via continuativa (c.d. indennità di cassa **fissa**) non viene corrisposta in caso di **assenze di durata superiore al mese**, escluse le ferie o la malattia.

In caso di **adibizione saltuaria** alla cassa, per ogni giornata è prevista una **cifra pari a un decimo dell'indennità mensile** (con il limite massimo dell'indennità mensile stessa), ovviamente tenendo conto anche in questo caso della durata del servizio di cassa prestato (quindi per ciascuna giornata di cassa saltuaria saranno erogati € 12,66 per 5 ore, € 15,19 per 6 ore, € 16,97 oltre le 6 ore; dall'11° giorno spetteranno le indennità mensili).

In caso di lavoratori a **part time** in base al CCNL l'indennità di rischio è corrisposta in proporzione alla durata dell'adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.